

BStGer BB.2019.222 vom 17. März 2020

Bundesstrafgericht, 2020-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2019.222

FR: TPF BB.2019.222 du 17 mars 2020

IT: TPF BB.2019.222 del 17 marzo 2020

Regeste

Notificazione del decreto d'abbandono (art. 321 cpv. 1 CPP). Esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art 107 cpv. 1 lett. a CPP):

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Secondo l'art. 396 cpv. 2 CPP, il reclamo per denegata o ritardata giustizia non è subordinato al rispetto di alcun termine. Esso deve essere interposto in forma scritta (art. 396 cpv. 1 CPP).

E. 1.2

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Nella misura in cui il reclamante è destinatario

- 4 -

dello scritto del 25 settembre 2019, con il quale il MPC gli ha negato la notifica del decreto d'abbandono del 27 giugno 2019 la legittimazione ricorsuale è di massima data (v. comunque infra consid. 2.3).

E. 2

Il reclamante censura la mancata notifica nei suoi confronti del decreto d'abbandono del 27 giugno 2019. Alla luce degli elementi messi in evidenza a suo carico dai mass media, i quali hanno pubblicato sia il suo nome che quello di società a lui riconducibili, egli ritiene incomprensibile il fatto che il MPC non abbia mai aperto un procedimento penale nei suoi confronti. In pratica, a causa di questa impostazione arbitraria, egli non avrebbe potuto godere dei diritti procedurali riconosciuti all'imputato. Questa situazione, unitamente al rifiuto del MPC di concedergli l'accesso agli atti dell'incanto, non gli avrebbe permesso di presentare una domanda d'indennizzo giusta l'art. 429 CPP.

E. 2.1.1

L'art. 309 cpv. 1 CPP prevede che il pubblico ministero apre un'istruzione se: da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono

sufficienti indizi di reato (lett. a); dispone provvedimenti coercitivi (lett. b); è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1 (lett. c). Giusta il cpv. 3 della medesima disposizione, il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile. Un'istruzione non deve necessariamente essere aperta nei confronti di una persona determinata e identificabile. L'apertura di un'istruzione contro ignoti sottostà a condizioni meno severe che in caso di apertura contro persone determinate. Un decreto complementare deve essere tuttavia emanato il più rapidamente possibile dal momento in cui il pubblico ministero è in possesso di elementi sufficienti che gli permettono di dirigere l'istruzione contro una persona determinata (v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 25 ad art. 309 CPP; COQUOZ/MOERI, Le CPP: questions choisies après 3 ans de pratique, in SJ 2014 II pag. 38; GRODECKI/CORNU, Commentario romano, 2a ediz. 2019, n. 26 ad art. 309 CPP). Il rifiuto di aprire un'istruzione allorquando le condizioni per l'apertura della stessa sono date può essere impugnato mediante reclamo, a condizione che esso non coincida con un decreto di non luogo a procedere ex art. 310 CPP, risp. con un immediato decreto d'accusa ex art. 352 CPP (v. OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 21 ad art. 309 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 10d ad art. 309 CPP).

E. 2.1.2

In concreto, si rileva innanzitutto che i sequestri riguardanti i conti bancari intestati al reclamante e alle società a lui riconducibili, pronunciati tra aprile e giugno 2018, sono stati revocati in data 2 maggio 2019 (v. atto 15-19-0162 e segg.

- 5 -

incarto MPC). Sino a quel momento, l'autorità inquirente ha considerato il reclamante un terzo aggravato da atti procedurali, scelta processuale ora da lui contestata per usufruire dei diritti dell'imputato, più precisamente quelli derivanti dall'art. 429 CPP. Per sostanziare i sospetti di reato che avrebbero dovuto spingere il MPC ad aprire un'istruzione nei suoi confronti, il reclamante ha prodotto due contributi apparsi il 13 luglio 2018 sui mass media, segnatamente sul Tages-Anzeiger (v. act. 1.7) e alla SRF (v. act. 1.8), dedicati al procedimento penale in Angola e in Svizzera, nei quali appariva sia il suo nome che quello della società B. a lui riconducibile.

Orbene, se il reclamante riteneva, alla luce di quanto apparso sulla stampa – la quale riferiva anche di segnalazioni fatte dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS), le quali avrebbero poi portato ai summenzionati sequestri (v. supra Fatti lett. B) –, che nell'estate 2018 il MPC avesse elementi concreti per estendere il procedimento nei suoi confronti, mal si comprende perché abbia atteso l'emanazione del decreto di abbandono del 27 giugno 2019 per dolersene (v. atto 15-19-0177/1 e segg.), atteso che egli ritiene di essere stato processualmente danneggiato da questa scelta del MPC. In virtù del principio della buona fede processuale avrebbe già potuto e dovuto farlo nell'estate del 2018, all'apparire dei suddetti contributi sui mass media. Niente di tutto ciò invece né allora né in seguito, visto che tra marzo e giugno 2019 (v. atti 15-19-0150 e segg., 15-19-0156, 15-19-0157, 15-19-0158 e segg., 15-19-0160 e segg., 15-19-0172, 15-19-173/1 e segg., 15-19-0174 e 15-19-0176 incarto MPC) pur sollecitando la chiusura del procedimento

con l'emissione di un decreto d'abbandono il ricorrente non ha mai messo in discussione il suo status processuale. In questo senso la richiesta del 17 settembre 2019 è tardiva e in piena contraddizione con la condotta processuale tenuta fino a quel momento (venire contra factum proprium). La decisione del MPC di negare al ricorrente lo statuto di imputato va quindi tutelata.

E. 2.2.1

Giusta l'art. 321 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero notifica il decreto d'abbandono alle parti (lett. a), alla vittima (lett. b), agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto (lett. c) e alle eventuali altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (lett. d). È fatta salva la rinuncia esplicita da parte di un partecipante al procedimento (art. 321 cpv. 2 CPP). Tra gli altri partecipanti al procedimento figura anche il terzo aggravato da atti procedurali (v. art. 105 cpv. 1 lett. f CPP), nella misura in cui toccato direttamente dalla decisione. Si tratta, ad esempio, di persone toccate da condanne o decisioni relative ai costi o agli indennizzi (v. SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 ad art. 321 CPP). Secondo l'art. 434 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo.

- 6 -

L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia (cpv. 1). La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare (cpv. 2). Non applicandosi in questi casi il principio della verità materiale, il terzo deve farsi parte attiva nel richiedere l'indennizzo, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se necessario, l'autorità penale deve rendere attento il terzo non partecipato sulla possibilità di presentare tale istanza d'indennizzo (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 8 ad art. 434 CPP e n. 9 ad art. 433 CPP).

E. 2.2.2

In concreto, il reclamante, già dall'inizio della procedura debitamente partecipato dallo stesso avvocato che qui lo rappresenta, avrebbe potuto formulare la sua richiesta d'indennizzo subito dopo il dissequestro dei suoi conti bancari, il che avrebbe dato al MPC la possibilità di statuire sulla stessa contestualmente al decreto d'abbandono, che in questo caso gli sarebbe stato formalmente notificato (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 9 e seg. ad art. 434 CPP). Non avendolo fatto egli ovviamente non appare nel decreto d'abbandono del 27 giugno 2019 per cui a giusto titolo non è nemmeno fra i destinatari della relativa notificazione. Anche sotto questo profilo la decisione del MPC merita quindi conferma.

E. 2.3.1

Quando un terzo non ha avuto la possibilità di formulare una richiesta d'indennizzo prima della fine del procedimento, l'autorità penale può decidere sulla stessa susseguentemente mediante una decisione giudiziaria indipendente successiva ai sensi degli art. 363 e seg. CPP (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 10 ad art. 434 CPP). Il terzo che deve formulare e motivare una tale richiesta dispone di un interesse legittimo a potere accedere agli atti dell'incanto. Quando un procedimento penale è già concluso, l'accesso agli atti non è tuttavia più regolato dall'art. 101 e segg. CPP, ma sottostà, nel caso di procedimenti penali

federali, alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1; v. art. 99 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 102 CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 11 ad art. 102 CPP).

E. 2.3.2

Nella fattispecie, il reclamante ha presentato una formale richiesta d'accesso agli atti in data 1° luglio 2019 (v. act. 1.15). Essendo il procedimento penale contro ignoti conclusosi con il decreto d'abbandono del 27 giugno 2019, il MPC ha trasmesso la suddetta richiesta al suo Servizio giuridico a Berna, autorità competente per trattarla in virtù della LPD (v. act. 4, pag. 3, 4.2 nonché 1.2, pag. 2). Informato del presente gravame, il Servizio giuridico del MPC ha nel frattempo sospeso la trattazione della richiesta in questione, in attesa della conclusione della presente procedura (v. act. 4, pag. 3). Alla luce di quanto precede, vi è da concludere che la richiesta d'accesso agli atti non è stata rifiutata, ma trasmessa all'autorità competente interna al MPC, la quale, una volta terminata la presente procedura, ne riprenderà la trattazione. Ne consegue che la relativa

- 7 -

censura del ricorrente non merita ulteriore disamina vista l'assenza a questo stadio processuale di un interesse giuridicamente protetto.

E. 2.4

In data 29 gennaio 2020, il reclamante ha trasmesso a questa Corte un articolo apparso il 15 agosto 2019 sul sito internet "C.", asserendo che lo stesso, che riprenderebbe alla lettera il contenuto del decreto abbandono di cui sopra, pro- verrebbe due cose: primo, che i sospetti di reato del procedimento abbandonato non erano diretti né contro le società del gruppo B. né contro ignoti ma contro di lui; secondo, che il MPC avrebbe fornito il decreto in questione a terzi ma non a lui, toccato dal procedimento (v. act. 8).

Ora, premesso che il documento in questione è del 15 agosto 2019 e costituisce quindi un'allegazione probatoria chiaramente tardiva, visto che poteva già essere prodotto con il reclamo (v. art. 385 cpv. 1 lett. c CPP), si rileva che il contenuto del predetto articolo nulla muterebbe comunque delle conclusioni già esposte in precedenza (v. in part. supra consid. 2.1.2).

E. 3

In definitiva, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo deve essere integralmente respinto.

E. 4

Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.—.

- 8 -